

# ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

## Consiglio Direttivo

### DELIBERAZIONE n. 15669

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 30 ottobre 2020, alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34

- Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che all’articolo 1, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, innalza la soglia degli affidamenti diretti fino a 150 mila euro per lavori e degli affidamenti diretti fino a 75 mila euro negli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, fino al 31 dicembre 2021 ;
- Visto lo Statuto vigente ed in particolare:
  - l’articolo 14, comma 5, lettera i) recante, fra i poteri della Giunta Esecutiva, quello di deliberare in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d’opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto dal regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
  - l’articolo 19 che, nella definizione delle Strutture, comprende anche l’Amministrazione Centrale;
  - l’articolo 20 relativo alla direzione delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali;
  - l’articolo 29 dedicato al Direttore Generale - la cui figura assorbe le funzioni già appartenute al Direttore dell’Amministrazione Centrale di cui all’articolo 24 del Regolamento Generale dell’INFN pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995 - il quale, fra le sue attribuzioni, coordina l’attività dell’Amministrazione Centrale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14642 del 26 gennaio 2018, e specificatamente l’articolo 5, comma 2, lettera i), l’articolo 7 e l’articolo 11, comma 1, lettera b), recanti, rispettivamente, le medesime disposizioni di cui ai suddetti articoli 14, 19 e 29 dello Statuto;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12562 del 26 novembre 2012, e particolarmente:
  - l’articolo 78 recante “*Deliberazione a contrarre*” e, nel dettaglio, il comma 4, stabilente che “*Si prescinde dall’adozione della deliberazione a contrarre per gli appalti di importo inferiore o pari a euro 50.000 in quanto di competenza dei Direttori delle Strutture dell’Istituto; in tali casi si applicano, ove possibile, le disposizioni in materia di affidamenti in economia, di cui al successivo Capo V*”;
  - l’articolo 129 recante la definizione dei “*Limiti di valore*” di competenza dei Direttori delle Strutture: “*1. Sono competenti in materia contrattuale i Direttori delle Strutture dell’Istituto per importi fino a euro 50.000, la Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 50.000.*  
*2. Tali importi possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Direttivo.*  
*3. Tutti gli importi indicati nel presente Titolo IV si intendono al netto delle imposte.*”;
- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7324 del 20 luglio 2001 secondo la quale il Presidente, anche in attuazione delle delibere degli Organi Direttivi Collegiali, e i Direttori delle Strutture hanno facoltà di approvvigionarsi, di volta in volta di beni e servizi strumentali attraverso il sistema delle convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge 488/99 ed all’articolo 58 della Legge 388/2000;

- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25 giugno 2014 che innalza il limite di valore di competenza dei Direttori dei Laboratori Nazionali dell'Istituto, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a euro 200.000 e, conseguentemente, la competenza della Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 200.000
- Considerato che il funzionamento efficace delle Strutture in cui è articolata l'attività di ricerca dell'Istituto richiede una adeguata rapidità nella gestione delle spese per forniture e servizi, anche nello spirito di rilancio degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui al D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120/2020 suddetto;
- Considerato che, conseguentemente, si ritiene opportuno innalzare il limite di competenza delle Strutture, previsto dall'art. 129 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità richiamato, per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino al 31 dicembre 2021, portandolo a euro 75.000;
- Considerata la necessità per i Direttori delle Strutture dell'approvvigionamento di buoni pasto elettronici per i propri dipendenti attraverso l'adesione alle Convenzioni "Consip", nonché della successiva sottoscrizione digitale dei relativi ordinativi di acquisto;
- Considerato che si rende necessario, per un adeguato snellimento dell'attività amministrativa dell'Istituto, delegare ai Direttori il potere di aderire autonomamente alle Convenzioni "Consip" per l'acquisto di buoni pasto a prescindere dalla spesa da sostenere al riguardo, nonché la successiva sottoscrizione digitale dei relativi ordinativi di acquisto;

con n. 34 voti favorevoli;

#### d e l i b e r a

1. Sono competenti in materia di appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino al 31 dicembre 2021, i Direttori delle Sezioni, dei Centri Nazionali dell'Istituto ed il Direttore Generale relativamente alla sua funzione di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Centrale per importi fino a euro 75.000, la Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 75.000.
2. È confermata la validità della citata deliberazione n. 13252 del 25 giugno 2014 che fissa in euro 200.000 il tetto di autonomia gestionale in materia di appalti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali dei Laboratori Nazionali e, conseguentemente, la competenza della Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 200.000.
3. Dal 30 ottobre 2020, data di efficacia della presente deliberazione, fino al 31 dicembre 2021:
  - a) per i Direttori delle Sezioni e dei Centri Nazionali dell'Istituto, cessa di produrre effetti ogni altro atto amministrativo emesso in precedenza dall'Istituto avente ad oggetto i limiti di valore di competenza di cui al precedente punto 1 sulla materia ivi specificata;
  - b) per il Direttore Generale, sono applicati i limiti di valore di competenza di cui al precedente punto 1 sulla materia ivi specificata ad ogni altro atto amministrativo emesso in precedenza dall'Istituto che lo autorizzi ad adottare e/o sottoscrivere provvedimenti in tale materia;
  - c) sono aggiornati gli articoli 78 e 129 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in base ai nuovi limiti di valore disposti nella presente deliberazione.
4. A far data dal 1° gennaio 2022, salvo eventuale proroga della validità di quanto disposto dal menzionato articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, continuerà ad avere effetto quanto dettato dagli articoli 78 e 129 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità per i Direttori delle Sezioni e dei Centri Nazionali dell'Istituto, nonché per il Direttore Generale nella sua funzione di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Centrale relativamente ai limiti di valore di propria competenza.
5. In deroga a quanto disposto dagli articoli 78 e 129 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e ai precedenti punti 1 e 2, i Direttori delle Strutture aderiscono autonomamente alle Convenzioni "Consip" per l'acquisto di buoni pasto, ognuno per la propria Struttura, a prescindere dalla spesa da sostenere al riguardo, e sottoscrivono digitalmente i relativi ordinativi di acquisto.